



Prot. N. 1154-20

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo

Visti i provvedimenti normativi ed amministrativi adottati dalle competenti Autorità per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e quelli volti contestualmente al fine di contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, e segnatamente il D.L. 18/20 e, in precedenza, il D.L. 11/20;

visti i provvedimenti organizzativi conseguentemente adottati da quest'Ufficio e contenenti misure volte a contenere l'accesso di persone nonché la presenza di personale dipendente nei limiti dell'assoluta necessità ed urgenza (provvedimenti reperibili nel sito di questa Procura) e visti altresì gli analoghi provvedimenti adottati dal Tribunale di Cuneo;

rilevato che in data 2-4-2020 perveniva via e-mail **istanza dell'A.I.A.F.** (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori) volta ad ottenere che, in ragione della grave emergenza sanitaria in corso, si possa addivenire a **modalità operative che consentano** di portare avanti e perfezionare le procedure aventi ad oggetto rapporti familiari e, per quanto qui interessa, **di svolgere le procedure di negoziazione assistita ai sensi dell'art 6 D.L. 132/14 convertito nella L. 162/14;**

considerato che nella citata istanza si rappresenta *“la possibilità che **gli incontri tra le parti ed i rispettivi difensori abbiano luogo con collegamento da remoto in videoconferenza su piattaforma che verrà scelta di comune accordo tra le parti interessate ed indicata nella convenzione**”* e che *“**gli avvocati delle parti possano procedere al deposito di atti e documenti in formato PDF a mezzo PEC**”*, ciò che consentirebbe all'ufficio di Procura di ricevere l'intera pratica necessaria in condizioni di sicurezza, potendo poi trasmettere il provvedimento emesso dal Pubblico Ministero a mezzo PEC agli avvocati delle parti richiedenti, affinché gli stessi curino i successivi adempimenti di loro competenza;

considerato che la sopraddetta proposta in linea di principio non appare in contrasto con le limitazioni imposte in relazione alle modalità di accesso agli uffici giudiziari;

rilevato peraltro che, tanto in relazione al disposto dell'art.83, comma 20 D.L. n.18/2020 che stabilisce – tra l'altro - la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività **“.. nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162...”**¹, quanto con riguardo alla necessità di

¹ *“Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti”*

contenere al massimo l'impiego di personale amministrativo in presenza negli uffici giudiziari, appare comunque opportuno **circoscrivere l'ambito delle pratiche trattabili a quelle di effettiva urgenza;**

SI DISPONE
in temporanea deroga all'ordinaria procedura

- che le **ISTANZE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA** ai sensi dell'art 6 D.L. 132/14 convertito nella L. 162/14, **fino alla cessazione della situazione emergenziale attualmente in corso**, possano - **in caso di ritenuta e motivata urgenza delle parti** - essere trasmesse (unitamente a tutta la documentazione necessaria) **in formato PDF mediante PEC al seguente indirizzo:**
civile.procura.cuneo@giustiziacert.it

le istanze dovranno espressamente chiarire le ragioni di urgenza indifferibile che impongono la trasmissione telematica dell'atto

- **il Pubblico Ministero** valuterà l'istanza e gli allegati così pervenuti e **provvederà di conseguenza** (qualora ritenga sussistente la **motivata urgenza**);
- **il provvedimento emesso dal Pubblico Ministero verrà trasmesso via PEC all'indirizzo di posta elettronica dell'Avvocato che ha inviato l'istanza.**

LE MODALITÀ SOPRA INDICATE, NEI CASI TRATTATI SOSTITUIRANNO AD OGNI EFFETTO LE PRATICHE CARTACEE.

Si inserisca nel sito web.

Si comunichi

all'A.I.A.F. in relazione all'istanza presentata;


al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, per la diffusione tra gli iscritti;

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino

Al CSM – Settima Commissione

Cuneo, 8 aprile 2020

Il Procuratore della Repubblica
Onelio Dodero



Il Procuratore Aggiunto
Gabriella Viglione

